

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO CRITERI DI AMMISSIONE ALLE CLASSI SECONDA E TERZA

(d.lgs 62/2017-DM 741/2017-CM 1865/2017)

Il Collegio dei docenti delibera i seguenti criteri di cui tutti i Consigli di classe dovranno tenere conto per l'ammissione/non ammissione degli alunni alla classe seconda e terza della scuola secondaria di primo grado, ferma restando la preventiva verifica della validità dell'anno scolastico ovvero della frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato e fatte salve le specifiche deroghe (artt. 5 e 6 d.lgs 62/2017).

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline **da riportare sul documento di valutazione.**

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).

A tal fine il Collegio docenti delibera i seguenti criteri, di cui il Consiglio di classe dovrà tenere conto ai fini dell'**ammissione** alla classe successiva:

- progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza
- atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico
- continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa, partecipazione e buona volontà
- concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) di eventuali competenze acquisite parzialmente.

-

Nel caso in cui sia deliberata l'ammissione, ma una o più valutazioni siano inferiori a 6 sul documento di valutazione o siano state portate a 6 per decisione di consiglio, tale deliberazione assunta a maggioranza dovrà essere adeguatamente riportata nel verbale del consiglio di classe e la famiglia dovrà essere appositamente informata con specifica nota scritta che indichi anche i percorsi di recupero consigliati dai docenti. Il Collegio docenti delibera inoltre i seguenti **criteri**, di cui il Consiglio di classe dovrà tenere conto ai fini della **non ammissione** alla classe successiva:

- numerose e gravi carenze che potrebbero compromettere un positivo e sereno prosieguo del percorso scolastico dell'alunno;
- numerose e gravi carenze che, nonostante documentati e tempestivi interventi di recupero e/o sostegno, non siano state colmate;
- complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento dell'alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici.

a **non ammissione viene deliberata a maggioranza**; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.